

AP Fascicolo n 145/2017  
Bando n. 139/2017  
Class. 06.05.02  
Prot. n. 151203/2017  
Data 12/12/2017

Spett.le GIOVI srl  
Pec: ediliziagiovi@pec.it

**OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria presso edifici scolastici del Servizio Edilizia Scolastica 2. Lotto 1. Zone territoriali 2A e 2B.  
(C.I.G. 7286760892)  
Importo a base di gara: Euro 172.000,00**

**Comunicazione di esclusione dalla gara.**

Si comunica che dalla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni si sono svolte in data **12.12.2017** codesto operatore economico è stato escluso poiché **tutta la documentazione contenuta nel plico offerta riferita all'impresa ausiliaria Consorzio Stabile Appaltitalia, incluso il contratto di avvalimento e il dettaglio delle attrezzature messe a disposizione dell'operatore economico Giovi srl non risulta sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.**

Invero l'operatore economico concorrente dichiara in apposito atto di voler ricorrere all'ausilio del Consorzio Stabile Appaltitalia per il requisito di qualificazione richiesto dal bando di gara, il possesso di attestazione SOA in OG1 classifica I, ma detta dichiarazione non trova riscontro in alcun atto sottoscritto da detto Consorzio.

Tale difetto di sottoscrizione si traduce per l'operatore economico concorrente in un difetto di qualificazione che ne comporta l'esclusione dalla gara.

Né tale difetto è emendabile con il ricorso al c.d. "soccorso istruttorio" giacché, per giurisprudenza consolidata quest'ultimo è volto solo a chiarire e a completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti (Cons. Stato, A.P., 25 febbraio 2014 n. 9 e Sez. III, 24 giugno 2014 n. 3198) e non può essere invocato qualora in sede di gara sia accertata la sostanziale carenza di un requisito essenziale per la partecipazione (Cons. Stato Sez. V, 20 novembre 2013 n. 5470; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 29 aprile 2015, n. 2430; T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 22 giugno 2015 n. 1415; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 301).

Non si può pertanto ricorrere all'esercizio di tale potere, allorquando addirittura un valido contratto d'avvalimento non sia neppure venuto ad esistenza, per mancanza di un suo elemento essenziale, sub specie della sottoscrizione di una delle parti (v. T.A.R. Campania – Salerno, 18 dicembre 2015 n. 2657)

---

**AREA ISTITUZIONALE**

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241 e dall'art. 204 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. modificativo dell'art. 120 del Decreto 2 luglio 2010 n.104 si informa altresì che avverso il provvedimento di esclusione è possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Si ricorda che in merito agli atti della procedura in oggetto il diritto di accesso di cui alla legge 241/90 e s.m.i. è differito nei casi di cui all'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed ed escluso nei casi di cui all'art. 53 comma 5 della medesima norma.

Il diritto di accesso è esercitabile, entro 10 giorni dall'invio della presente comunicazione, mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta o provvedimento di ammissione.

Detto diritto è esercitabile presso gli uffici dello scrivente Servizio in C.so Inghilterra n. 7 Torino, dal lunedì al giovedì ore 9,00/12,30 – ore 14,00/16,00 venerdì ore 9,00/12,00 previo contatto telefonico. Telefonicamente sarà altresì possibile concordare orari **diversi da quelli suindicati fermo restando il rispetto dell'orario di servizio del personale preposto.**

La presente costituisce atto di svincolo della polizza prestata quale deposito cauzionale provvisorio.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE UFFICIO APPALTI E  
COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONTRATTUALE  
Dott.ssa Antonella DAMICO  
(firma digitale)